

ALLEGATO A alla delibera n. 607/10/CONS del 25 novembre 2010

REGOLAMENTO IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI A RICHIESTA AI SENSI DELL'ART. 22-BIS DEL TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI

CAPO I

AUTORIZZAZIONE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- b) "Testo unico": il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
- c) "servizio di media audiovisivo":

1. un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media ed il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) dell'articolo 2 del Testo unico e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il *live streaming*, la trasmissione televisiva su internet quale il *web casting* e il video quasi su domanda quale il *near video on demand*, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) dell'articolo 2 del Testo unico. Non rientrano nella nozione di "servizio di media audiovisivo":

- i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fine di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse;

- ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;
- i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi;
- i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio audiovisivo;
 - b) i giochi in linea;
 - c) i motori di ricerca;
 - d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;
 - e) i servizi testuali autonomi;
 - f) i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna; ovvero

2. una comunicazione commerciale audiovisiva;

- d) “fornitore di servizi di media”, la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di “fornitore di servizi di media” le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;
- e) “servizio di media audiovisivo a richiesta”, ovvero “servizio di media audiovisivo non lineare”, un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;
- f) “reti di comunicazioni elettroniche”, i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
- g) “catalogo”, l'insieme, predisposto secondo criteri predeterminati da un fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari, di programmi che possono essere fruiti al momento scelto dall'utente;
- h) "programma", una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un

fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;

- i) “responsabilità editoriale”, l’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta;
 - l) “accesso condizionato”: ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l’accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;
 - m) “richiedente”: il soggetto che presenta la domanda di autorizzazione di cui al presente provvedimento.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del Testo unico.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. L’attività di comunicazione e di messa a disposizione di contenuti audiovisivi attraverso internet è libera e, in particolare, sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- i servizi prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche e che non siano in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, intendendosi a tal fine esclusi i servizi i cui ricavi annui derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, non superino centomila euro;

- i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati che provvedono alla selezione e alla organizzazione dei contenuti medesimi a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse tranne nel caso in cui sussistano, in capo ai soggetti che provvedono all’aggregazione dei contenuti medesimi, sia la responsabilità editoriale, in qualsiasi modo esercitata, sia uno sfruttamento economico;

- ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;

- i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi;

- i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo:

- a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio audiovisivo;

- b) i giochi in linea;
- c) i motori di ricerca;
- d) i quotidiani e periodici online e le edizioni elettroniche di quotidiani e periodici;
- e) i servizi testuali autonomi;
- f) i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna.

2. Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'attività di fornitura di servizi di media audiovisivi non lineari, anche a pagamento, di cui all'articolo 22-bis del Testo unico, svolta sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media il cui obiettivo principale è la fornitura di un catalogo di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, e i cui ricavi annui derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, sono superiori a centomila euro, fatte salve le esenzioni di cui al comma 3.

3. Non sono soggetti ad autonoma autorizzazione generale:

- a) la fornitura di cataloghi composti esclusivamente di programmi già trasmessi in modalità lineare nell'ambito di un servizio altrimenti autorizzato;
- b) l'offerta di contenuti la quale, pur identificata da uno specifico marchio, non si configura come un catalogo autonomamente accessibile al pubblico.

Articolo 3

Autorizzazione generale

1. La fornitura di servizi audiovisivi a richiesta, che rientra nel campo di applicazione come delimitato all'articolo 2, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica impiegata, è assoggettata ad una autorizzazione generale conseguente alla presentazione all'Autorità di una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. La segnalazione certificata conforme al modello di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento è resa dalla persona fisica esercente l'attività ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, e contiene la descrizione del servizio di media audiovisivo fornito a richiesta, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire all'Autorità di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta da pubblicare sul proprio sito web. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della medesima. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, l'Autorità, in caso di accertata carenza dei

requisiti e dei presupposti di cui al presente articolo, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro sessanta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'Autorità di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

3. La segnalazione certificata di cui al comma 1 può essere presentata da società di capitali o di persone, società cooperative, fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute e da persone fisiche che abbiano la propria sede legale o residenza in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio economico europeo, ovvero al di fuori dello Spazio economico europeo a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale o residenza pratichi un trattamento di reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.
4. L'autorizzazione generale di cui al presente articolo non può essere conseguita da società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione o allo spettacolo; fatto salvo quanto previsto per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche economici, le società a prevalente partecipazione pubblica, e le aziende e gli istituti di credito non possono, né direttamente né indirettamente, essere titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta.
5. L'autorizzazione generale di cui al presente articolo non può essere conseguita dai soggetti di cui al comma 3 nel caso che gli amministratori o legali rappresentanti delle persone giuridiche interessate o il richiedente stesso, nel caso di persona fisica, abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
6. La segnalazione certificata deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) per le società, codice fiscale e/o partita IVA e certificato di iscrizione al registro delle imprese relativo al soggetto richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; per le persone fisiche, codice fiscale e certificato di iscrizione alla Camera di commercio ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; per i rappresentanti delle fondazioni e delle associazioni riconosciute o non e non riconosciute, codice fiscale e indicazione del numero di partita IVA;
 - b) dichiarazione di aver percepito ricavi annui derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati,

provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, superiori a centomila euro;

- c) attestazione in originale o in fotocopia autenticata nelle forme di legge, del versamento del contributo di cui all'art. 6 del presente regolamento, ovvero mediante l'esibizione del C.R.O. (codice riferimento operazione) nel caso di pagamenti effettuati per via telematica;
 - d) la scheda di cui all'allegato 2, relativa al sistema trasmissivo impiegato firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante.
7. I soggetti di nuova costituzione che rientrano nel campo di applicazione come delineato all'articolo 2 sono tenuti a presentare la segnalazione di cui al comma 1 decorso un anno dalla data di avvio del servizio.
8. E' fatto obbligo di comunicare all'Autorità ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella segnalazione certificata di inizio attività, nonché nei documenti di cui al comma 6. Detta comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa.
9. I soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente regolamento, non ancora iscritti al Registro degli operatori di comunicazione, sono tenuti ad effettuare la relativa iscrizione e a provvedere alle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 4

Fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta autorizzati all'estero

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, legittimamente stabiliti in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato parte della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera e in questo legittimamente esercenti, non sono tenuti a presentare una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del presente regolamento.

Articolo 5

Validità, rinnovo e cessione

1. Le autorizzazioni generali di cui all'articolo 3 hanno una durata di dodici anni dalla data di presentazione della segnalazione certificata e possono essere rinnovate per periodi successivi di uguale durata.
2. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione generale deve essere presentata entro la data di scadenza della autorizzazione medesima, con le stesse forme previste dall'articolo 3.
3. L'autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto

qualsiasi forma, previa comunicazione all'Autorità che, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 3, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro sessanta giorni. Il termine è interrotto per una sola volta se l'Autorità richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono alla stessa i richiesti chiarimenti o documenti.

Articolo 6

Contributi

1. Il soggetto richiedente il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, ai sensi degli articoli 3 e 5, è tenuto ad effettuare un versamento a favore dell'Autorità a titolo di rimborso delle spese dell'istruttoria per la decisione sulla segnalazione certificata di inizio attività.
2. L'importo del contributo dovuto ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, è pari a euro 500,00. L'Autorità si riserva di rivedere tale importo alla luce dello sviluppo del mercato.
3. Le modalità di versamento dei contributi di cui al presente articolo sono indicate nel sito web dell'Autorità www.agcom.it.

CAPO II

NORME APPLICABILI AI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI A RICHIESTA

Articolo 7

Registro dei programmi contenuti nel catalogo e conservazione delle registrazioni

1. I soggetti titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 compilano mensilmente il registro dei programmi contenuti nel catalogo secondo il modello semplificato approvato dall'Autorità con distinta delibera.
2. I soggetti di cui al comma 1 forniscono all'Autorità, su sua richiesta, la registrazione integrale dei programmi, distribuiti all'utente, per i tre mesi successivi all'ultimo giorno di disponibilità opere degli stessi per la fruizione da parte degli utenti.

Articolo 8

Garanzie per gli utenti e per i diritti d'autore

1. I soggetti titolari di autorizzazione di cui all'articolo 3 sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di garanzie degli utenti e dei diritti d'autore di cui agli articoli 32 e 32-bis del Testo unico e delle disposizioni attuative adottate dall'Autorità.

Articolo 9

Comunicazioni commerciali audiovisive

1. I soggetti titolari di autorizzazione di cui all'articolo 3 sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni commerciali audiovisive del Testo unico, in quanto applicabili, e delle disposizioni attuative adottate dall'Autorità.

Articolo 10

Promozione delle opere europee

1. I soggetti titolari di autorizzazione di cui all'articolo 3 promuovono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni di mercato, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 44, comma 7, del Testo unico.

Articolo 11

Tutela dei minori

1. I soggetti titolari di autorizzazione di cui all'articolo 3 sono tenuti, in tema di tutela dei minori, al rispetto delle norme di cui all'articolo 34 del Testo unico, in quanto applicabili, e delle disposizioni attuative adottate dall'Autorità.

Articolo 12

Sanzioni

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 51 del Testo unico per le violazioni delle norme richiamate nel presente Capo, all'inosservanza delle disposizioni previste dal Capo I

del presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 13

Disposizioni transitorie

1. I soggetti esercenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento l'attività di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 2, possono proseguire l'attività a condizione di presentare all'Autorità la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 3 entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine i ricavi di cui all'articolo 2 sono quelli indicati nel primo rendiconto approvato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentita la prosecuzione dell'attività nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo II fino alla presentazione della segnalazione certificata di cui all'articolo 3.

ALLEGATO 1

al Regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta
adottato con delibera n. 607/10/CONS del 25 novembre 2010

MODELLO DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI A RICHIESTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 BIS, DEL TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI

ALL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali
VIA ISONZO 21/b
00198 – ROMA
agcom@cert.agcom.it

(Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/00 e del d.P.R. n. 252/98 allegare
fotocopia del documento d'identità del dichiarante)

Il/la sottoscritto/a in qualità di

Persona fisica titolare dell'autorizzazione

Legale rappresentante

PARTE DA COMPILARE IN CASO DI PERSONE FISICHE

Nome e cognome		
Nato a	Prov.	il
Con sede in	Via	Cap
Tel.	Fax	Posta elettronica
Codice fiscale		
Partita IVA		
Numero R.E.A.	Rilasciato da	Il
Ricavi annui (anno di esercizio____) derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento: _____ euro		

**PARTE DA COMPILARE IN CASO DI FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI
RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE**

Denominazione		
Codice fiscale dell'Associazione		
Partita IVA:		
Con sede in	Via	Cap
Tel.	Fax	Posta elettronica
Nome e cognome del legale rappresentante		
Nato a	Prov.	il
Residente in	Via	Cap
Tel.	Fax	Posta elettronica
Codice fiscale del legale rappresentante		
Domicilio eletto ai fini del procedimento presso cui inviare tutte le comunicazioni:		
Ricavi annui (anno di esercizio____) derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento: _____ euro		

PARTE DA COMPILARE IN CASO DI SOCIETA'

Denominazione e ragione sociale della società richiedente		
Con sede in	Prov.	CAP
Via	n.	
Codice fiscale		
Partita IVA		
Numero R.E.A.	Rilasciato da	Il
Tel.	Fax	Posta elettronica
Legale rappresentante della società		
Codice fiscale del legale rappresentante della società		
Domicilio eletto ai fini del procedimento presso cui inviare tutte le comunicazioni :		
Ricavi annui (anno di esercizio____) derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento: _____ euro		

SEGNALA AI SENSI DELL'ART 3, COMMA 2:

- che dalla data di presentazione della presente segnalazione avvierà l'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta;
- che dalla data di presentazione della presente segnalazione intende proseguire l'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta.

RICHIEDE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2:

- il rinnovo dell'autorizzazione generale del _____ (*indicare data di presentazione della segnalazione certificata originaria*).

Il sottoscritto ai fini della presente segnalazione certificata, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge n. 241/1990 e dal d.P.R.n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni dichiara inoltre:

- che, relativamente alla sede legale o alla residenza, la segnalazione certificata è fatta in ossequio all'art. 3, comma 3, del Regolamento adottato con delibera n. 607/10/CONS;
- di non aver riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo e che non è sottoposto alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- che l'attività oggetto della presente istanza viene esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia;
- che l'impresa non si trova nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che non sussistono procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di accettare le condizioni previste dal Regolamento concernente la fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 607/10/CONS e le condizioni vigenti in materia di standard radiotelevisivi e di accesso condizionato;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data	Firma del richiedente o del legale rappresentante (leggibile)
--------------	---

Si allega alla presente:

- scheda, di cui all'Allegato 2, relativa al mezzo trasmissivo utilizzato per la fornitura del servizio;
- fotocopia di documento di riconoscimento del richiedente o del legale rappresentante;
- attestazione di versamento del contributo di cui all'art. 6 del Regolamento.

ALLEGATO 2

**al Regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta
adottato con delibera n. 607/10/CONS del 25 novembre 2010**

SCHEMA RELATIVA ALLA TIPOLOGIA DI SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO FORNITO A RICHIESTA DEGLI UTENTI

La denominazione del servizio è: _____

La rete di comunicazione elettronica di diffusione del servizio è: _____

L'operatore di rete, ove noto al momento della presentazione della segnalazione,
è: _____

La linea editoriale è: *(descrivere in modo sintetico ma esaustivo la tipologia della
programmazione)* _____

Il catalogo è:

Liberamente accessibile

Ad accesso condizionato

Il sistema di accesso condizionato è: _____

Luogo e data	Firma del richiedente o del legale rappresentante (leggibile)
--------------	--